



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Sostituto del Direttore Generale Dott. UGO TRAMA
GAETANO PATRONE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
76	25/02/2026	204	00	00

Oggetto:

Sig. Roman Ianchii - Iscrizione nell'Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, istituito con Decreto Dirigenziale n. 523 del 04/08/2023

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che

- 1) il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 13, rubricato "*Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione*", così come modificato dall'art. 4, comma 8-sexies, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dispone, al comma 1, che "*fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero, regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto*" e, al comma 2, che "*per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge*";
- 2) il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, dispone, all'articolo 6-bis, rubricato "*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*", che, "*al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*";
- 3) l'articolo 10, comma 5-quater, del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, rubricato "*Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19*", ha modificato l'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, prorogando al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
- 4) l'articolo 4-ter, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ulteriormente modificato l'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, prorogando al 31 dicembre 2025, il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
- 5) il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, all'articolo 15, rubricato "*Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero*", ribadendo, al comma 1, che il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore

sociosanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, è il 31 dicembre 2025, ha disposto:

- a) al comma 2, che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è definita la disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa di cui al comma 1”*;
 - b) al comma 3, che, *“nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”*;
- 6) al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, con Decreto Dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023 è stato istituito, presso la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, l'*“Elenco dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal ministero della salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”*, la cui tenuta ed aggiornamento sono demandate per competenza alla U.O.S. Personale del Servizio Sanitario Regionale;
 - 7) l'articolo 2, comma 8-bis, del Decreto-Legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 187, ha modificato l'articolo 6-bis, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, nonché l'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prorogando fino al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali;
 - 8) allo stato attuale non è stata ancora sancita, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, e che conseguentemente, non è stato possibile adottare i relativi provvedimenti attuativi di competenza regionale richiamati al successivo comma 3 del medesimo articolo, pertanto, nelle more dell'approvazione della suddetta intesa, l'iscrizione *nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”*, è assoggettata ai termini stabiliti dall'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, e s.m.i.

RILEVATO che, in data 30/09/2025 è pervenuta istanza del Sig. Roman Ianchii, nato a ****OMISSIS*** (*OMISSIS*) il **OMISSIS*, codice fiscale *****OMISSIS*****, con la quale chiede di essere iscritto nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”, istituito con il Decreto Dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023, per esercitare, in via autonoma o dipendente, temporaneamente, sul territorio della Regione Campania, presso le Aziende del S.S.R. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, la professione sanitaria di “Odontoiatra”, in base al titolo di studio di “Лікар Стоматолог”, conseguito in Ucraina e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute;

VISTA la documentazione a corredo dell'istanza, presentata dal Sig. Roman Ianchii,

RITENUTO di dover procedere all'iscrizione del Sig. Roman Ianchii, nato a ****OMISSIS** (*OMISSIS*) il **OMISSIS*, codice fiscale *****OMISSIS****, nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”, istituito con il Decreto dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023.

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (Legge n. 190/2012 e Decreto legislativo 33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica aprile 2013, n. 62).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.S. Personale del SSR,

DECRETA

Per le finalità richiamate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

di iscrivere con il numero 138/0627574/2025 il Sig. Roman Ianchii, nato a ****OMISSIS** (*OMISSIS*) il **OMISSIS*, codice fiscale *****OMISSIS****, nell'“Elenco regionale dei professionisti sanitari e degli operatori sociosanitari che hanno conseguito il titolo all'estero e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (art. 13 D.L. 17/03/2020, n. 18 e s.m.i.)”, istituito con il Decreto dirigenziale n. 523 del 4 agosto 2023, per esercitare, in via autonoma o dipendente, temporaneamente, sul territorio della Regione Campania, presso le Aziende del S.S.R. e presso le strutture sanitarie private o accreditate, la professione sanitaria di “Odontoiatra”, in base al titolo di studio di “Лікар Стоматолог”, conseguito in Ucraina e non ancora riconosciuto dal Ministero della Salute, fino all'adozione dell'intesa prevista dall'articolo 15, comma 2, del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, e in subordine, nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 6-bis del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126, e s.m.i.

di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. competente per gli adempimenti consequenziali ed alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania.

SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. UGO TRAMA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa